



COMUNE DI DREZZO
Provincia di Como

N.15... del registro delle ordinanze

Drezzo, 12.10.2009

Ordinanza in materia di tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica

PREMESSO CHE

Possono verificarsi in luoghi vari fenomeni di assembramento di persone, spesso legato al consumo di alcolici, tali da determinare turbamento e disturbo alla quiete pubblica;

Nei luoghi pubblici e aperti al pubblico del territorio di Drezzo è possibile che si trattengano stranieri in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94

Dalla situazione di cui sopra può determinarsi altresì la circostanza in cui venga dato alloggio o ceduto, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione

Nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è inoltre possibile che circolino persone con il volto coperto o con qualsivoglia copricapo (o velo) tale da renderne difficoltoso il riconoscimento

CONSIDERATO CHE

Le condotte di cui sopra possono determinare rischi per la sicurezza generale e l'incolumità pubblica

Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale

La Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'Interno del 23 aprile 2007, recita, al punto 26, che "Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri"

Il sindaco deve intervenire per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminali

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

RITENUTO

Di dover disciplinare tali fenomeni attraverso l'emanazione di un idoneo provvedimento atto a contrastare le situazioni sopra descritte

VISTO

Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125

L'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni

Il decreto del Ministero dell'Interno del 23 aprile 2007 relativo alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione

Il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 relativo a Incolumità pubblica e sicurezza urbana

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

La legge 28 maggio 2007, n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio"

La legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

L'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni

Il vigente regolamento di Polizia urbana

ORDINA

1. E' vietato detenere e consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico salvo la presenza di specifiche autorizzazioni da parte dell'autorità competente e ad esclusione dei plateatici nonché delle aree prospicienti gli esercizi pubblici (bar e ristoranti) durante l'orario di apertura e limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi

2. E' vietato l'assembramento di persone e/o cose nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non preventivamente autorizzato, e tali da costituire ingombro, intralcio e disturbo al transito veicolare e/o pedonale o alla quiete pubblica

3. E' vietato agli stranieri fare ingresso ovvero trattenersi nel territorio di Drezzo, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94

4. E' vietato dare alloggio ovvero cedere, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione

5. E' vietato l'utilizzo, se non per motivi di sicurezza, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico di qualsivoglia copricapo (o velo) che copra il viso e tale da rendere difficoltoso il riconoscimento della persona

AVVERTE

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai punti sopra citati, salvo ogni altra ipotesi sanzionatoria e ogni diversa e più grave responsabilità derivante dalla violazione di altre norme, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia per gli adempimenti conseguenti:

- al Prefetto di Como
- alla Questura di Como
- alla locale stazione dei Carabinieri
- al locale Comando della Guardia di Finanza

- alla Polizia Provinciale di Como
- alla Polizia Locale del Comune di Drezzo
- al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Drezzo.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo Pretorio comunale ed è immediatamente esecutiva.

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Dott. Cristian Tolettini

